



Allegato "A"

STATUTO

Centro Teatrale Universitario Cesare Questa

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") e ss.mm. è costituita l'Associazione culturale senza fine di lucro denominata "Centro Teatrale Universitario Cesare Questa" Ente del Terzo Settore o abbreviato ETS, d'ora in avanti anche "Associazione".

1.2 La sede dell'Associazione è nel Comune di Urbino.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1 Scopo dell'Associazione è favorire lo sviluppo della cultura nel campo del teatro, contribuendo alla visibilità pubblica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo intervenendo nel settore della progettazione culturale, della produzione artistica, della formazione e della ricerca, promuovendo la diffusione del linguaggio teatrale nell'ambito dell'Ateneo urbinato, nella realtà locale, nazionale ed internazionale. L'Associazione intende contribuire al recupero del ruolo politico ed educativo del teatro, inteso come strumento identitario di formazione della comunità.

2.2 L'Associazione si ispira al fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

2.3 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

2.4 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



RM
GM

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- diffondere e rendere fruibile la cultura, con particolare riguardo al linguaggio del teatro e dello spettacolo dal vivo, attraverso la sperimentazione, la ricerca e la promozione artistica;
- diffondere e valorizzare il linguaggio teatrale come strumento imprescindibile per la formazione del cittadino e come strumento identitario per la formazione delle comunità locali;
- valorizzare l'apporto della comunità studentesca dell'Ateneo urbinato come strumento di crescita e prosperità per la Città di Urbino e per tutto il territorio provinciale e regionale;
- programmare attività di promozione e ricerca, mediante iniziative dirette alla formazione, al dibattito ed al confronto culturale, quali convegni, stage, seminari, mostre ed attività editoriali, nonché attraverso tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività teatrali e la partecipazione del pubblico;
- produrre spettacoli teatrali anche in accordo con altri enti;
- diffondere e rendere fruibili pratiche di scrittura e di lettura;
- organizzare e gestire biblioteche e fondi librari (anche digitali) a tema teatro e spettacolo;
- organizzare e gestire progetti di valorizzazione del territorio attraverso i linguaggi dello spettacolo dal vivo;
- fornire attività di supporto tecnico ed organizzativo ad altri enti per la progettazione culturale, la realizzazione di eventi dal vivo e prodotti audiovisivi;
- svolgere attività di aggiornamento e di perfezionamento professionale in ambito teatrale per amministratori, organizzatori e tecnici;
- organizzare residenze artistiche;
- organizzare e gestire festival e rassegne di spettacolo dal vivo anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- gestire spazi di pubblico spettacolo e spazi della cultura (formali o informali) anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- organizzare e gestire progetti di formazione e laboratori teatrali in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- organizzare e gestire progetti di formazione e laboratori teatrali in collaborazione con aziende, PA, enti pubblici e privati;
- organizzare e gestire progetti di formazione e laboratori teatrali per soggetti in stato di fragilità sociale in collaborazione con enti di settore;
- organizzare e gestire progetti di formazione extra-scolastica finalizzata all'inclusione sociale e alla prevenzione della dispersione scolastica, nonché al successo scolastico e formativo, al digital detox e al contrasto della povertà educativa;
- organizzare e gestire iniziative di formazione destinate ad artisti ed operatori del settore dello spettacolo e della cultura, anche in collaborazione con altri enti;

ARM
GM

- progettare e realizzare servizi, anche per altre Organizzazioni, legati all'attività culturale e all'arte performativa;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

2.5 In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

ART. 3 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

3.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato (o Socio) ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile in materia di enti del terzo settore.

3.2 I soci possono essere Persone Fisiche o Giuridiche.

3.3 Il numero dei soci è illimitato. Le domande di iscrizione a socio sono vagliate dal Consiglio Direttivo.

3.4 L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è socia di diritto dell'Associazione ed è perciò rappresentata nell'Assemblea nella persona del Rettore o di un suo delegato.

ART. 4 - PATRIMONIO E ENTRATE

4.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote sociali annualmente versate dai soci secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati, o da persone fisiche o giuridiche;

c) contributi volontari, lasciti, donazioni.

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) il percepimento della quota sociale annuale versata dai soci;

b) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) contributi volontari, lasciti, donazioni;

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

g) tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati, o da persone fisiche o giuridiche;

h) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati.

4.2 La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

4.3 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

ART. 5 - APPORTI DELL'UNIVERSITÀ

PROT
GM

5.1 L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo garantisce all'Associazione un sostegno in termini finanziari e logistici, sostegno compatibile con le proprie disponibilità e da definirsi con apposita convenzione.

Il predetto sostegno finanziario è comprensivo della quota sociale di adesione all'Associazione.

ART. 6 - RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

6.1 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato. Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

ART. 7 - RACCOLTA FONDI

7.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

ART. 8 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO

8.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

ART. 9 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

9.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 10 - ORGANI

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati o Assemblea dei soci (d'ora in avanti anche "Assemblea")
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Direttore Artistico

Rox D
GM

- e) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

11.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire nell'Assemblea.

11.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

11.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

11.5 L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, a cura del Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

11.6 L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, in prima convocazione è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Con riguardo alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.7 Il Presidente convoca in via ordinaria o straordinaria l'Assemblea quando il Consiglio Direttivo o il Direttore Artistico ne ravvisino la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

11.8 La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente tramite avviso spedito con posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione nel quale si indichi la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

11.9 L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Italia da indicarsi nell'avviso di convocazione.

11.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

11.11 Ciascun socio ha diritto a un voto, sempre qualora sia iscritto nel libro dei soci e sia in regola con il versamento della quota annua di adesione.

11.12 Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie; ciascun socio potrà detenere fino a 3 deleghe.

11.13 L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

a) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;

b) elegge e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo;

d) adotta i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione, proposti, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Artistico;

e) decreta le esclusioni dei soci ai sensi del successivo articolo 19 e prende atto dei recessi comunicati dai soci;

f) riunita in forma straordinaria adotta le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto e delibera su scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio in ossequio alle norme del CTS.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti.

12.2 Il Consiglio resta in carica per due anni ed è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al secondo esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

12.3 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

12.4 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, il Presidente o, in sua mancanza il Vice-Presidente oppure il consigliere più anziano, deve convocare senza indugio l'Assemblea per la loro sostituzione. Nelle more della ricostituzione dell'Organo amministrativo, è sempre consentito ad esso il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide alla presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà dei presenti.

12.6 Il Consiglio Direttivo è convocato tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza sono ammesse convocazioni tre giorni prima. Sono valide le riunioni del Consiglio Direttivo anche senza convocazione qualora tutti i consiglieri siano presenti e si dichiarino informati sull'ordine del giorno.

12.7 Le riunioni, su volontà del Consiglio Direttivo stesso, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

12.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

AND
GH

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12.9 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi, tranne quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto al Direttore Artistico.

12.10 Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:

- a) nomina tra i consiglieri il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) nomina tra i consiglieri il Segretario dell'Associazione, con il compito di stilare i verbali di tutti gli organi dell'Associazione e di provvedere alla loro conservazione e tenuta;
- c) nomina tra i consiglieri il Tesoriere dell'Associazione, con il compito di curare la cassa dell'Associazione e la predisposizione del bilancio;
- d) nomina il Direttore Artistico;
- e) predispone e propone all'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- f) approva il programma annuale di attività dell'Associazione predisposto dal Direttore Artistico, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione;
- g) elabora, d'intesa con il Direttore Artistico, la relazione annuale sulle attività;
- h) vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- i) delibera annualmente l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;
- l) riferisce al Direttore Artistico le indicazioni e suggerimenti dei soci in relazione al programma annuale di attività;
- m) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione, tranne quelle attribuite al Direttore Artistico;
- n) all'occorrenza, attribuisce a soggetti esterni all'Associazione incarichi di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale; vigila sull'operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati;
- o) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune.

12.11 Il Consiglio inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente, prefissandone i termini e le modalità.

12.12 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

Amo
GH

12.13 Il Direttore Artistico partecipa alle attività del Consiglio Direttivo (ad esclusione delle nomine di cui ai punti precedenti) e collabora con esso per la programmazione e l'esecuzione delle attività sociali.

ART. 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente (rieleggibile) è nominato dall'Assemblea e dura in carica 2 anni e rappresenta legalmente l'Associazione.

13.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto.

13.3 In assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente e in assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano.

ART. 14 - DIRETTORE ARTISTICO

14.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per 2 anni oppure fino a sue dimissioni volontarie o per mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei soci.

14.2 Il Direttore Artistico ha il compito di predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione, contenente una descrizione e il calendario di massima delle iniziative previste e il relativo piano delle spese. Attua e organizza i programmi delle attività artistiche, formative, di progettazione e organizzazione, personalmente o avvalendosi dell'aiuto di altri collaboratori.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

15.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

15.2. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali oppure all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Se l'organo è collegiale, almeno uno dei tre membri effettivi deve essere scelto tra soggetti appartenenti ad una delle categorie professionali sopra indicate.

15.3 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

15.4. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

15.5. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.6 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo.

15.7. L'Assemblea dei soci stabilisce l'eventuale compenso per i membri dell'Organo di Controllo, il quale dovrà essere conforme alle disposizioni del CTS.

ART. 16 - REVISORE LEGALE

16.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

16.2. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

ART. 17 - GESTIONE FINANZIARIA

17.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2 Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, considerate le indicazioni ed i suggerimenti dei soci raccolti e il programma predisposto dal Direttore Artistico, comunicandogli eventuali difformità affinché apporti le opportune modifiche, verificando gli aspetti finanziari e la compatibilità con le risorse disponibili, predispone il bilancio preventivo.

17.3 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio passato. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, redatta d'intesa con il Direttore Artistico. I due documenti sono quindi sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

17.4 Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati.

ART. 18 - DURATA. ESTINZIONE DELL'ENTE. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La durata dell'Associazione è indeterminata.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, che perseguano scopi analoghi, affini o comunque ritenuti complementari a quelli dell'Associazione secondo quanto deciso dall'ultima Assemblea dei Soci.

ART. 19 - ESCLUSIONE E RECESSO

19.1 L'Assemblea dell'Associazione può inoltre decretare l'esclusione di un socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;
- c) svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- d) non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie;
- e) sia in mora nel pagamento dei versamenti annuali.

19.2 L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Presidente con un preavviso di almeno 3 mesi e sempreché il recesso non comprometta il risultato delle attività in atto.

19.3 Ferma restando l'autonomia dell'Associazione in quanto organismo associativo, le attività dell'Associazione non devono essere in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Ateneo e non devono in alcun modo recare nocimento all'immagine dell'Università di Urbino Carlo Bo.

19.4 All'Università è riconosciuto il diritto di recedere motivatamente senza alcun preavviso in qualunque momento essa lo ritenga necessario o opportuno, allorquando l'attività dell'Associazione non sia ritenuta compatibile con gli scopi istituzionali dell'Ateneo ovvero al venir meno delle condizioni originarie che hanno determinato o consentito la sua partecipazione all'Associazione, fatto salvo il completamento dell'attività già programmata ed approvata.

ART. 20 - DECORRENZA E PRINCIPI DELLO STATUTO

20.1 Il presente Statuto non deve essere in contrasto con i valori e la missione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e quindi, ogni modifica potrà essere approvata solo dopo che il Consiglio Direttivo avrà verificato il rispetto di tale principio dandone atto all'Assemblea degli associati chiamata ad approvare le modifiche stesse.

ART. 21 - CONTROVERSIE

21.1 Foro competente per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto è il Tribunale di Urbino.

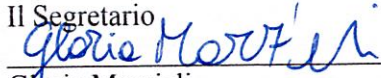
ART. 22 - RICHIAMO AL CTS

22.1 Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del CTS, del codice civile e della legislazione vigente.

Il Presidente


Prof. Roberto Mario Danese

Il Segretario


Gloria Marziali